

ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 650 DEL 7 APRILE 2017

Modificato con decreto n. 1019/PROTUR del 26/04/2017 (le modifiche sono indicate in carattere **grassetto corsivo**)

BANDO

AZIONE 2.2

INTERVENTI DI SOSTEGNO AD AREE TERRITORIALI COLPITE DA CRISI DIFFUSA DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE, FINALIZZATI ALLA MITIGAZIONE DEGLI EFFETTI DELLE TRANSIZIONI INDUSTRIALI SUGLI INDIVIDUI E SULLE IMPRESE

ATTIVITA' 2.2.a

INTERVENTI DI SOSTEGNO AD AREE TERRITORIALI COLPITE DA CRISI DIFFUSA DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

LINEA DI INTERVENTO 2.2.a.3

INTERVENTI NELL'AREA DI CRISI DELLA SEDIA

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione

Servizio industria e artigianato

Posta certificata: economia@certregione.fvg.it



Sommario

Capo I FINALITÀ E RISORSE

- Art. 1 – Oggetto, finalità e regime di aiuto
- Art. 2 - Definizioni
- Art. 3 - Dotazione finanziaria

Capo II BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

- Art. 4 - Soggetti beneficiari e requisiti di ammissibilità
- Art. 5 - Settori e attività escluse

Capo III INTERVENTI FINANZIABILI E SPESE AMMISSIBILI

- Art. 6 - Progetti ammissibili
- Art. 7 - Spese ammissibili
- Art. 8 - Spese non ammissibili
- Art. 9 - Limiti di spesa e di contributo
- Art. 10 - Durata e termini di realizzazione del progetto
- Art. 11 - Intensità dell'agevolazione
- Art. 12 - Divieto di cumulo

Capo IV MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

- Art. 13 - Domanda di contributo e relativa documentazione
- Art. 14 - Presentazione della domanda

Capo V ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLA DOMANDA E CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO

- Art. 15 - Istruttoria preliminare delle domande
- Art. 16 - Istruttoria completa delle domande, valutazione e selezione dei progetti
- Art. 17 - Graduatoria dei progetti ammissibili
- Art. 18 - Concessione del contributo

Capo VI REALIZZAZIONE E MODIFICA DEI PROGETTI

- Art. 19 - Realizzazione e variazioni al progetto ammesso a contributo
- Art. 20 - Operazioni societarie e subentro

Capo VII RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO

- Art. 21 - Rendicontazione del progetto e relativa documentazione
- Art. 22 - Presentazione della rendicontazione
- Art. 23 - Istruttoria della rendicontazione e liquidazione del contributo
- Art. 24 – Sospensione dell'erogazione del contributo

Capo VIII OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO

- Art. 25 - Obblighi del beneficiario
- Art. 26 - Vincolo di stabilità delle operazioni
- Art. 27 - Indicatori di monitoraggio

Capo IX VERIFICHE, CONTROLLI E REVOCHE

- Art. 28 - Controlli e ispezioni
- Art. 29 - Annullamento, revoca e rideterminazione del provvedimento di concessione

Capo X DISPOSIZIONI FINALI E RIFERIMENTI NORMATIVI

- Art. 30 - Disposizioni finali
- Art. 31 - Rinvio
- Art. 32 - Riferimenti normativi

Allegato A - CRITERI DI AMMISSIBILITÀ E DI VALUTAZIONE PER LA GRADUATORIA

Allegato B - MODALITÀ PER LA DETERMINAZIONE DELLA CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA

Allegato C- REGIME DI AIUTO "DE MINIMIS"- SETTORI DI ATTIVITÀ E TIPOLOGIE DI AIUTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1407/2013

Allegato D- CRITERI PER LA DETERMINAZIONE E LA DOCUMENTAZIONE DELLE SPESE

Capo I FINALITÀ E RISORSE

Art. 1 – Oggetto, finalità e regime di aiuto

1. Il presente bando stabilisce criteri e modalità per la concessione di contributi a fondo perduto alle piccole e medie imprese localizzate nelle aree territoriali colpite da crisi diffusa o di nuovo insediamento in tali aree, in attuazione degli strumenti previsti dai rispettivi piani di rilancio, al fine di recuperare la competitività del tessuto produttivo, salvaguardare il livello occupazionale delle imprese e migliorare l'attrattività del territorio, a valere sul Programma Operativo Regionale FESR 2014-2020 (di seguito POR) Asse II – OT3 Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese - Azione 2.2 "Interventi di sostegno ad aree territoriali colpite da crisi diffusa delle attività produttive, finalizzati alla mitigazione degli effetti delle transizioni industriali sugli individui e sulle imprese", Attività 2.2.a "Interventi di sostegno ad aree territoriali colpite da crisi diffusa delle attività produttive", Linea di intervento 2.2.a.3 "Interventi nell'Area di crisi della Sedia", definita con DGR n. 933/2015.

2. Il bando è emanato ai sensi dell'articolo 27 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali), della legge regionale 5 giugno 2015, n. 14 (Disposizioni di attuazione del Programma Operativo Regionale Obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» 2014-2020 cofinanziato dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale) e dell'articolo 7, comma 3, lettera a) del Regolamento regionale emanato con decreto del Presidente della Regione 1 luglio 2015, n. 136 (Regolamento per l'attuazione del Programma Operativo Regionale (POR) FESR 2014-2020 «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione»).

3. I contributi per le iniziative di cui al presente bando sono concessi nel rispetto di quanto previsto dai seguenti provvedimenti:

a) Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L n. 187/1 di data 26 giugno 2014;

b) Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L n. 352/1 di data 24 dicembre 2013.

4. Ai fini del rispetto della regola "de minimis", il legale rappresentante dell'impresa richiedente rilascia, al momento della presentazione della domanda di contributo, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà redatta ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestante tutti gli eventuali contributi ricevuti dall'impresa medesima o, se ricorre la fattispecie di cui all'articolo 2, paragrafo 2 del Regolamento (UE) n. 1407/2013, dall' "impresa unica" di cui l'impresa richiedente fa parte, o di altri regolamenti "de minimis" durante i due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso.

5. Con il presente bando l'Amministrazione regionale concorre al perseguimento dei pertinenti risultati attesi previsti dall'Asse II del POR di seguito complessivamente riportati:

Codifica dell'indicatore	Unità di misura	Valore obiettivo 2023
CO01 Investimento produttivo	Numero di imprese che ricevono un sostegno	25
CO02 Investimento produttivo	Numero di imprese che ricevono sovvenzioni	25

6. Nella tabella seguente si riporta l'inquadramento del bando rispetto all'articolazione del POR FESR 2014-2020:

A.1 :Asse POR	Asse II – Promuovere la competitività delle PMI
A.2: Azione POR	Azione 2.2 - Interventi di sostegno ad aree territoriali colpite da crisi diffusa delle attività produttive, finalizzati alla mitigazione degli effetti delle transazioni industriali sugli individui e sulle imprese
A.3: Attività POR	Attività 2.2.a – Interventi di sostegno ad aree territoriali colpite da crisi diffusa delle attività produttive
A.4: Linea di intervento POR	Linea 2.2.a.3 - Interventi nell'Area di crisi della sedia
A.5: Tipologia di operazione (natura CUP da tabella contesto PUC)	Codice natura 07: concessione di incentivi ad attività produttive Codice tipologia: 99 Altro
A.6: Obiettivo tematico (da Reg. UE 215/14)	OT3 – Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese
A.7: Priorità di investimento	3.b – Sviluppare e realizzare nuovi modelli di attività per le PMI, in particolare per l'internazionalizzazione
A.8: Obiettivo specifico (da accordo di partenariato)	3.2 – Sviluppo occupazionale e produttivo in aree territoriali colpite da crisi diffusa delle attività produttive
A.9: Campo di intervento (da Reg. UE 215/14)	066 – Servizi avanzati di sostegno alle PMI e a gruppi di PMI

A.10: Forma di finanziamento (da Reg. UE 215/14)	01 Sovvenzione a fondo perduto
A.11: Meccanismo di erogazione territoriale (MET) (da Reg. UE 215/14)	07 – non pertinente

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) *“innovazione di processo”*: l'applicazione di un metodo di produzione o di distribuzione nuovo o sensibilmente migliorato (inclusi cambiamenti significativi nelle tecniche, nelle attrezzature o nel software), esclusi i cambiamenti o i miglioramenti minori, l'aumento della capacità di produzione o di servizio ottenuto con l'aggiunta di sistemi di fabbricazione o di sistemi logistici che sono molto simili a quelli già in uso, la cessazione dell'utilizzazione di un processo, la mera sostituzione o estensione dei beni strumentali, i cambiamenti derivanti unicamente da variazioni del prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, l'adattamento ai mercati locali, le periodiche modifiche stagionali e altri cambiamenti ciclici nonché il commercio di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati;
- b) *“innovazione dell'organizzazione”*: l'applicazione di nuovi metodi organizzativi nelle pratiche commerciali, nell'organizzazione del luogo di lavoro o nelle relazioni esterne di un'impresa esclusi i cambiamenti che si basano su metodi organizzativi già utilizzati nell'impresa, i cambiamenti nella strategia di gestione, le fusioni e le acquisizioni, la cessazione dell'utilizzo di un processo, la mera sostituzione o estensione dei beni strumentali, i cambiamenti derivanti unicamente da variazioni del prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, l'adattamento ai mercati locali, le periodiche modifiche stagionali e altri cambiamenti ciclici nonché il commercio di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati;
- c) *“Aree territoriali colpite da crisi diffusa”*: zone di svantaggio socio-economico che beneficiano della deroga di cui all'articolo 107 3c del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea relativa alla concessione di determinati benefici economici **estese ad ulteriori aree individuate con deliberazione della Giunta regionale**, nelle quali si riscontra una maggiore contrazione degli addetti, anche tenendo in considerazione le sole imprese manifatturiere, e una perdita e contrazione dell'export. Rientrano nell'Area di crisi diffusa della Sedia, in seguito denominata Area di crisi della Sedia, i seguenti comuni individuati con DGR n. 933/2015: Aiello del Friuli, Bagnaria Arsa, Buttrio, Chiopris-Viscone, Cormons, Corno di Rosazzo, Manzano, Moimacco, Pavia di Udine, Premariacco, San Giorgio di Nogaro, San Giovanni al Natisone, San Vito al Torre, Torviscosa, Trivignano Udinese;
- d) *“Piano di rilancio”*: Programma di sviluppo delle aree territoriali colpite da crisi diffusa definito in accordo con il partenariato socio-istituzionale e socio-economico locale finalizzato ad individuare le iniziative, i criteri di selezione da utilizzare ed i settori su cui intervenire;
- e) *“progetto”*: per progetto s'intende il programma d'investimento che l'impresa intende realizzare, comprendente una o più iniziative;
- f) *“microimprese, piccole e medie imprese (PMI)”*: le imprese che soddisfano i requisiti di cui all'Allegato I al Regolamento (UE) n. 651/2014, con riferimento in particolare ai seguenti parametri e soglie di classificazione, fatti salvi i criteri di determinazione di cui alla normativa citata, in particolare per quanto concerne le definizioni di impresa associata e collegata:

Dimensione	Occupati (tenuto conto delle imprese associate e collegate)	Fatturato o attivo di bilancio (tenuto conto delle imprese associate e collegate)	
Microimpresa	0-9	Max 2 ML	Max 2 ML
Piccola impresa	10-49	Max 10 ML	Max 10 ML
Media impresa	50-249	Max 50 ML	Max 43 ML

- g) *“soggetti indipendenti”*: imprese/soggetti non associati o collegati tra loro, secondo la nozione di associazione e collegamento di cui all'Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014, né collegati dalla relazione consorzio-consorzio o rete-associato, né legati da rapporti giuridici instaurati a qualunque titolo, tra società, persone giuridiche, amministratori, soci, ovvero tra coniugi, parenti ed affini fino al secondo grado;

- h) *"normali condizioni di mercato"*: situazione in cui le condizioni relative all'operazione tra i contraenti non differiscono da quelle che sarebbero applicate tra imprese indipendenti e non contengono alcun elemento di collusione; il principio delle normali condizioni di mercato si considera soddisfatto se l'operazione si svolge nel quadro di una procedura aperta, trasparente e non discriminatoria;
- i) *"Comitato tecnico"*: il Comitato tecnico di valutazione, di cui all'articolo 15 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico);
- j) *"impresa in difficoltà"*: impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:
- 1) nel caso di società a responsabilità limitata, diversa dalle PMI costituitesi da meno di tre anni, qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto;
 - 2) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società, diversa dalle PMI costituitesi da meno di tre anni, qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate;
 - 3) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
 - 4) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;
 - 5) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5 e il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0;
- k) *"Autorità di Gestione"*: l'organismo responsabile della gestione e attuazione del POR FESR 2014-2020 secondo quanto stabilito dall'articolo 125 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e come specificato nell'articolo 6 del regolamento di attuazione del POR di cui all'articolo 32, comma 1, lettera h). Tale organismo è individuato nell'Area per il manifatturiero della Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione;
- l) *"Struttura Regionale Attuatrice (SRA)"*: la Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione, Servizio industria e artigianato, responsabile dell'attuazione e della gestione dell'Attività 2.2.a prevista dal POR FESR 2014-2020, che esercita le funzioni e assume le responsabilità connesse all'attuazione del Programma Operativo, secondo quanto stabilito dall'articolo 6 del regolamento di attuazione del POR di cui all'articolo 32, comma 1, lettera h) del presente bando;
- m) *"impresa unica"*: ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n.1407/2013, si intende per "impresa unica" l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle seguenti relazioni:
- 1) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
 - 2) un'impresa ha il diritto di nominare e di revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
 - 3) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello stato di quest'ultima;
 - 4) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alla presente lettera per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un' "impresa unica".

Art. 3 - Dotazione finanziaria

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge regionale 14/2015, la dotazione finanziaria del bando è pari a euro 2.294.679,45 di fondi POR (quota comunitaria relativa al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale euro 1.147.339,73, quota nazionale euro 803.137,80 e quota regionale euro 344.201,92).
2. Le risorse finanziarie possono essere integrate, tramite deliberazione della Giunta regionale, mediante eventuali dotazioni aggiuntive, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge regionale 14/2015, al fine di aumentare l'efficacia dell'azione.

Capo II BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

Art. 4 - Soggetti beneficiari e requisiti di ammissibilità

1. Possono beneficiare dei contributi di cui al presente bando le micro, piccole e medie imprese già localizzate o di nuovo insediamento nell'Area di crisi della Sedia di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c).

2. Le imprese devono svolgere attività coerente con il progetto finanziato, individuata nella sezione C (manifatturiero) della classificazione codici ISTAT ATECO 2007.
3. Sono altresì ammissibili a contributo le imprese che svolgono attività secondaria attinente ai codici di cui al comma 2, qualora i progetti riguardino tali attività.
4. Le imprese beneficiarie devono possedere i seguenti requisiti:
- a) avere sede legale o unità operativa in cui viene realizzato il progetto, attiva nell'Area di crisi della Sedia, fatto salvo quanto previsto al comma 6;
 - b) essere regolarmente costituite ed iscritte nel Registro delle imprese, fatto salvo quanto previsto al comma 6. Le imprese non aventi sede nel territorio italiano devono essere costituite secondo le norme di diritto civile e commerciale vigenti nello Stato di residenza e iscritte nel relativo Registro delle imprese;
 - c) non essere impresa in difficoltà, come definita dall'articolo 2, comma 1 lettera j);
 - d) non trovarsi in stato di liquidazione o fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla legge, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;
 - e) possedere un'adeguata capacità amministrativa ed operativa per realizzare il programma d'investimento, valutata nell'ambito dei criteri di valutazione inerenti, tra l'altro, la chiarezza dell'iniziativa, la qualità del progetto, le prospettive di impatto dei risultati sullo sviluppo dell'impresa, dettagliati nell'Allegato A, ed un'adeguata capacità economico-finanziaria, come definita nell'Allegato B;
 - f) non essere destinatari di sanzioni interdittive concernenti l'esclusione da agevolazione, finanziamenti, contributi o sussidi, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300);
 - g) rispettare le norme vigenti in tema di sicurezza sul lavoro;
 - h) non trovarsi nelle condizioni ostative alla concessione del contributo previste dalla vigente normativa antimafia;
 - i) trovarsi in situazione di regolarità contributiva nei confronti degli enti previdenziali ed assistenziali.
5. I requisiti di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 sono accertati prima dell'approvazione della graduatoria, con eccezione dei requisiti di cui al comma 4, lettere h) e i) concernenti la normativa antimafia e la regolarità contributiva, che sono accertati prima della concessione del contributo.
6. Possono presentare domanda di contributo anche le imprese che all'atto della presentazione della domanda non abbiano la sede o un'unità operativa attiva localizzata nell'Area di crisi della Sedia. L'apertura nell'Area di crisi della Sedia della sede o dell'unità operativa, da iscriversi presso il Registro delle imprese, deve intervenire prima dell'avvio del progetto. In caso contrario il contributo non viene concesso o la concessione revocata, qualora già intervenuta.

Art. 5 - Settori e attività escluse

1. Non sono ammesse a contributo le imprese che svolgono attività non rientranti fra quelle identificate dai codici ISTAT ATECO 2007 di cui all'articolo 4, comma 2.
2. Ai sensi del Regolamento (UE) n. 1301/2013, articolo 3, paragrafo 3, non sono in particolare ammesse a contributo:
- a) le imprese che svolgono attività di fabbricazione, trasformazione e commercializzazione del tabacco e dei prodotti del tabacco, identificate dai seguenti codici ISTAT ATECO 2007:
 - 1) 12.00.00 Industria del tabacco;
 - 2) 46.21.21 Commercio all'ingrosso di tabacco grezzo;
 - 3) 46.35.00 Commercio all'ingrosso di prodotti del tabacco.
 - b) gli investimenti volti a conseguire una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra derivanti dalle attività elencate nell'Allegato I della Direttiva 2003/87/CE.
3. Ai sensi dell'articolo 1 del Regolamento (UE) n. 1407/2013 sono esclusi dagli aiuti i settori e le tipologie di aiuto elencati nell'Allegato C fermo restando quanto previsto all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento medesimo.

Capo III INTERVENTI FINANZIABILI E SPESE AMMISSIBILI

Art. 6 – Progetti ammissibili

1. Sono finanziabili gli interventi nell'area di crisi della Sedia finalizzati ad attrarre nuovi investimenti e ad accompagnare il riposizionamento competitivo delle imprese già insediate, al fine di dare attuazione ad un progetto unitario di rilancio delle attività produttive del settore manifatturiero relativo ad attività individuate nella sezione C della classificazione codici ISTAT ATECO 2007.

2. Le finalità di cui al comma 1 sono perseguite attraverso le seguenti iniziative, contenute nel Piano di rilancio approvato con la delibera della Giunta regionale del 29 dicembre 2016 n. 2603:

- a) consulenze per l'innovazione dell'organizzazione e del processo;
- b) internazionalizzazione/partecipazione a fiere.

Art. 7 -Spese ammissibili

1. Sono considerate ammissibili le spese strettamente legate alla realizzazione delle iniziative finanziabili di cui all'articolo 6, comma 2, sostenute dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda.
2. Per l'innovazione dell'organizzazione sono ammissibili le consulenze per:
 - a) l'adozione di innovativi sistemi gestionali;
 - b) l'adozione di nuovi modelli organizzativi, anche concernenti la distribuzione dei prodotti;
 - c) la ricerca contrattuale;
 - d) l'organizzazione dei luoghi di lavoro.
3. Per l'innovazione del processo sono ammissibili le consulenze per:
 - a) il potenziamento dei processi produttivi, con particolare riguardo alla messa a punto e sperimentazione di metodologie e applicazioni innovative nel campo della progettazione, dell'innovazione, del prodotto o del processo;
 - b) la personalizzazione di software, sistemi, piattaforme, dispositivi e applicativi digitali funzionali all'organizzazione del processo;
 - c) l'assistenza tecnologica e servizi di trasferimento di tecnologie;
 - d) lo sviluppo di sistemi di manifattura digitale;
 - e) la ricerca brevettuale;
 - f) l'acquisizione di brevetti in licenza.
4. Per l'internazionalizzazione sono ammissibili le consulenze per:
 - a) l'ideazione del brand e design del prodotto;
 - b) promuovere la commercializzazione di prodotti nuovi o di prodotti già esistenti;
 - c) gli studi di mercato e la ricerca di partner;
 - d) l'organizzazione di workshop e di incontri con operatori esteri;
 - e) lo sviluppo di siti web destinati esclusivamente ad attività promozionali di stretta attinenza al progetto;
 - f) il marketing internazionale.
5. Per la partecipazione a fiere sono ammissibili i costi per:
 - a) la quota d'iscrizione e a catalogo;
 - b) la locazione, l'installazione, l'allestimento, la gestione dello stand e arredi;
 - c) la tutela legale all'estero;
 - d) i seguenti servizi connessi alla partecipazione fieristica: interpretariato, allacciamenti e assicurazioni;
 - e) showroom temporanei all'estero, quali locazioni di locali/sale espositive limitatamente al periodo del progetto finanziato e allestimenti, interpretariato, trasporti dei campionari espositivi e assicurazioni;
 - f) la partecipazione ad eventi di tipo business to business (B2B).
6. Sono inoltre ammissibili a contributo, per il periodo di durata del progetto e fino ad un massimo di 12 mesi, i costi salariali corrispondenti all'importo netto risultante dai cedolini paga, relativi alle nuove assunzioni effettuate dalle imprese per le iniziative di cui all'articolo 6.
7. I consulenti devono aver maturato una esperienza almeno triennale nelle specifiche materie rientranti tra le iniziative finanziabili.
8. Le spese relative all'acquisizione di beni e servizi non sono ammissibili a fronte di rapporti giuridici instaurati a qualsiasi titolo, tra società, persone giuridiche, amministratori, soci ovvero tra coniugi, parenti e affini fino al secondo grado, qualora tali rapporti assumano rilevanza ai fini della concessione degli incentivi.
9. I criteri per la determinazione delle spese ammissibili sono riportati nell'Allegato D e devono essere rispettati pena l'inammissibilità delle stesse.

Art. 8 - Spese non ammissibili

1. Per la realizzazione dei progetti di cui al presente bando non sono considerate ammissibili le spese diverse da quelle previste all'articolo 7 e, in particolare:
 - a) spese del personale, salvo il caso di cui all'articolo 7, comma 6;
 - b) consulenze continuative o periodiche connesse all'attività ordinaria dell'impresa, quali consulenze economico-finanziarie, servizi di contabilità o revisione contabile, consulenze fiscali e legali, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 5, lettera c);
 - c) spese funzionali a creare e a mantenere una struttura permanente all'estero in attuazione di un programma di

- penetrazione commerciale in occasione di partecipazione a fiere;
- d) iniziative di pubblicità, fatto salvo per le spese di iscrizione a catalogo di cui all'articolo 7, comma 5, lettera a);
 - e) attività di consulenza avente per oggetto la predisposizione della domanda di contributo e della rendicontazione;
 - f) canoni e contratti pluriennali di manutenzione e assistenza;
 - g) IVA e ogni altro tributo od onere fiscale, salvo nei casi in cui non sia recuperabile dal beneficiario;
 - h) spese accessorie quali interessi debitori, tasse, valori bollati, aggi, perdite di cambio ed altri oneri meramente finanziari, ammende e penali;
 - i) rimborsi di vitto, alloggio e viaggio;
 - j) acquisto di beni materiali e immateriali.

Art. 9 - Limiti di spesa e di contributo

1. Il limite minimo di spesa ammissibile del progetto in fase di selezione è di euro 10.000,00.
2. Nel caso di progetti finanziati ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento (UE) n. 1407/2013, l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi ad una impresa unica, così come definita all'articolo 2 lettera m) non può superare 200.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari. L'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi ad un'impresa unica che opera nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi, non può superare 100.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari.

Art. 10 - Durata e termini di realizzazione del progetto

1. Il progetto deve essere concluso e la spesa sostenuta rendicontata entro 9 mesi dalla data di avvio del medesimo. Nel caso in cui l'impresa incrementi l'occupazione ai sensi dell'articolo 7, comma 6, il progetto può essere concluso e rendicontato entro 12 mesi dalla data di avvio del progetto medesimo.
2. Le imprese devono avviare il progetto in data successiva a quella di presentazione della domanda e comunque entro 60 giorni dalla data di comunicazione di ammissione in graduatoria e dell'assegnazione del contributo. In mancanza del rispetto del suddetto termine il contributo non viene concesso o la concessione revocata, qualora già intervenuta.
3. Le imprese comunicano, entro il termine di 15 giorni dalla data della comunicazione di ammissione in graduatoria e dell'assegnazione del contributo, la data di avvio del progetto, utilizzando il facsimile disponibile sul sito internet della Regione al seguente indirizzo www.regione.fvg.it, nelle sezioni dedicate al bando, pena la non concessione del contributo.
4. Per data di avvio del progetto si intende la data di inizio della fornitura del servizio o consulenza, come specificata nel contratto o documentazione equipollente ovvero, in assenza del contratto, la data della prima fattura, o la data di inizio dell'evento fieristico.

Art. 11 - Intensità dell'agevolazione

1. Alle spese per consulenze relative all'innovazione di organizzazione e di processo e all'internazionalizzazione di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 7, l'intensità di aiuto applicabile è pari al 40% in regime di esenzione di cui al Regolamento (UE) n. 651/2014, articolo 18 (aiuti alle PMI per servizi di consulenza).
2. Alle spese per la partecipazione alle fiere di cui al comma 5 dell'articolo 7, l'intensità di aiuto applicabile è pari al 40% in regime "de minimis" di cui al Regolamento (CE) n. 1407/2013.
3. I costi salariali relativi a nuove assunzioni che determinano incremento occupazionale sono ammessi a contributo esclusivamente in regime "de minimis" ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013, nella misura del 40% dell'importo netto di cui all'articolo 7, comma 6.
4. L'intensità di aiuto è elevata di 10 punti percentuali nel caso in cui l'impresa, nel periodo intercorrente tra la data di presentazione della domanda e la data di presentazione della rendicontazione, effettui nuove assunzioni e rendiconti il relativo costo salariale e mantenga le assunzioni medesime per almeno 12 mesi successivi alla data di presentazione della rendicontazione.

Art. 12 - Divieto di cumulo

1. I contributi previsti dal presente bando non sono cumulabili con altre misure di aiuti di Stato, anche in regime “de minimis”, e finanziamenti europei a gestione diretta, concessi per le medesime spese.
2. In deroga a quanto disposto dal comma 1, i contributi sono cumulabili con aiuti di Stato o “de minimis” erogati sotto forma di garanzia, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell'intensità massima di aiuto prevista, rispettivamente, dal Regolamento (UE) n. 651/2014 e dal Regolamento (UE) n. 1407/2013.
3. E' consentito il concorso con misure agevolative fiscali aventi carattere di generalità ed uniformità non costituenti aiuti di Stato.

Capo IV MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Art. 13 - Domanda di contributo e relativa documentazione

1. La domanda di contributo è redatta e presentata alla Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione, Servizio industria e artigianato, attraverso il sistema informatico denominato FEG, accessibile sul sito internet della Regione al seguente indirizzo www.regione.fvg.it, nelle sezioni dedicate al bando.
2. Le imprese presentano una sola domanda di contributo a valere sul presente bando e la domanda medesima deve riguardare un unico progetto. Qualora il progetto sia diretto a realizzare più iniziative finanziabili viene valutato nel suo complesso ed il punteggio relativo ai criteri tecnici comuni a ciascuna iniziativa viene attribuito una sola volta.
3. Costituiscono parte integrante della domanda, i seguenti documenti:
 - a) la relazione dettagliata del progetto, che illustra le caratteristiche soggettive dell'impresa, i contenuti, gli obiettivi del progetto, le risorse da utilizzare, nonché gli elementi utili alla valutazione del progetto, sulla base dei parametri previsti dalla scheda di valutazione;
 - b) il quadro di spesa dettagliato;
 - c) l'elenco delle dichiarazioni attestanti la presa visione della nota informativa di cui al comma 6 e l'assunzione dell'impegno al rispetto degli obblighi di cui all'articolo 25, e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio, attestanti in particolare:
 - 1) il possesso dei requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 4, comma 4, lettere a), c), d) ed f) ossia essere impresa attiva nell'Area di crisi della Sedia, non in difficoltà secondo la definizione comunitaria, non sottoposta a procedura concorsuale né destinataria di sanzioni interdittive;
 - 2) i dati relativi alla capacità economico-finanziaria dell'impresa, di cui all'articolo 4, comma 4, lettera e), determinati secondo le modalità di cui all'Allegato B;
 - 3) il rispetto della normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi), ai sensi dell'articolo 4, comma 4, lettera g);
 - 4) il rispetto del divieto di cumulo ai sensi dell'articolo 12;
 - 5) i parametri dimensionali previsti dalla vigente normativa comunitaria in materia di definizione delle piccole e medie imprese;
 - 6) i contributi “de minimis” percepiti nell'ultimo triennio nel caso in cui l'impresa richieda il contributo in “de minimis” ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013;
 - 7) per l'acquisizione di consulenze e servizi prestati da soggetti esterni all'impresa l'indipendenza tra fornitori/prestatori d'opera e l'impresa;
4. Devono essere altresì allegati alla domanda, in particolare:
 - a) copia del modello F23 concernente il pagamento dell'imposta di bollo di cui al comma 7;
 - b) procura del firmatario che, qualora non sia legale rappresentante e i poteri non siano riportati in visura, deve comunque appartenere all'organico aziendale;
 - c) autocertificazioni riportanti i dati societari e personali necessari ai fini dell'acquisizione delle informazioni antimafia, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, lettera h), qualora il contributo richiesto superi i 150.000,00 euro;
 - d) copia della delibera di aumento del capitale sociale o di documentazione atta a comprovare il versamento effettuato dai soci in conto capitale, qualora il patrimonio netto non sia sufficiente ad attestare la capacità economico-finanziaria ai sensi dell'articolo 4, comma 4, lettera e), come definita nell'Allegato B;
 - e) copia del contratto di consulenza stipulato con soggetti esterni all'impresa, relativi alle consulenze di cui all'articolo 7, commi 2, 3, e 4 ovvero in mancanza dei contratti, le lettere d'incarico contenenti tutti gli elementi identificativi delle attività da svolgere, fermo restando che i contratti devono essere presentati al più tardi contestualmente alla

- rendicontazione della spesa;
- f) il curriculum o la scheda di presentazione dei soggetti prestatori delle consulenze di cui all'articolo 7, commi 2, 3 e 4.
5. La mancata presentazione della relazione dettagliata del progetto e del quadro di spesa dettagliato, comporta la non ammissibilità della domanda stessa.
6. I fac-simili dei documenti di cui al comma 3 sono approvati con decreto del Direttore del Servizio industria e artigianato e pubblicati sul sito internet della Regione al seguente indirizzo www.regione.fvg.it, nelle sezioni dedicate al bando, unitamente alla nota informativa recante le informazioni sul procedimento, ai sensi degli articoli 13 e 14 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
7. La domanda è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo di euro 16,00 da versare tramite il modello F 23, secondo le indicazioni riportate nelle linee guida di cui all'articolo 14, comma 5.
8. Le modalità di trattamento dei dati ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), sono riportate nella nota informativa di cui al comma 6.

Art. 14 - Presentazione della domanda

1. La domanda si considera presentata solo ed esclusivamente se redatta ed inoltrata per via telematica tramite il sistema FEG.
2. La domanda è presentata, previa convalida e sottoscrizione con firma digitale, dalle ore 10.00 del giorno 10 maggio 2017 alle ore 16.00 del giorno 15 giugno 2017. Ai fini del rispetto del termine di presentazione delle domande, fa fede la data e l'ora di inoltro telematico tramite il sistema FEG.
3. La firma digitale è apposta utilizzando dispositivi conformi alle "Regole tecniche previste in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali", approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2013. Il controllo di validità tecnica della firma è effettuato dal sistema FEG, che consente l'inoltro solo qualora la domanda sia validamente sottoscritta con modalità digitale.
4. Le linee guida a supporto della predisposizione e dell'invio della documentazione attraverso il sistema FEG sono pubblicate sul sito internet della Regione al seguente indirizzo www.regione.fvg.it, nelle sezioni dedicate al bando.

Capo V ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLA DOMANDA E CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO

Art. 15 - Istruttoria preliminare delle domande

1. Le domande presentate sono oggetto di una preliminare istruttoria di ammissibilità e non vengono ammesse né sottoposte alle successive fasi dell'istruttoria, qualora:
 - a) siano inoltrate con modalità diverse dall'inoltro per via telematica tramite il sistema FEG;
 - b) siano carenti dei documenti obbligatori di cui all'articolo 13 comma 3 lettere a) e b);
 - c) il richiedente non svolga attività codificata dai codici ISTAT ATECO 2007, indicati in visura, previsti all'articolo 4, comma 2;
 - d) non siano rispettati i limiti minimi di spesa di cui all'articolo 9 comma 1;
 - e) l'impresa proponente non dimostri di possedere un'adeguata capacità economico-finanziaria per sostenere l'impegno finanziario derivante dall'esecuzione del progetto, come prevista all'Allegato B;
 - f) siano ulteriori rispetto alla prima domanda validamente presentata dalla medesima impresa;
 - g) non siano sottoscritte dal legale rappresentante dell'impresa o da soggetto titolato a rappresentare l'impresa.

Art. 16- Istruttoria completa delle domande, valutazione e selezione dei progetti

1. I progetti che hanno superato l'istruttoria preliminare sono oggetto delle verifiche istruttorie volte a:
 - a) accertare la sussistenza dei criteri di ammissibilità generali e di cui alla sezione 1 dell'Allegato A, tra cui la correttezza dei dati inseriti in domanda e la sussistenza dei requisiti previsti agli articoli 4, 9 e 12;
 - b) valutare il progetto sulla base dei criteri di valutazione tecnica di cui alla sezione 2 dell'Allegato A;
 - c) procedere alla verifica amministrativa dei criteri di valutazione legati all'ambito soggettivo del proponente, indicati nella sezione 3 dell'Allegato A;
 - d) accertare l'ammissibilità delle voci di spesa preventivate.
2. La regolarità contributiva e il rispetto della normativa antimafia sono accertate prima dell'adozione del provvedimento di concessione di cui all'articolo 18. I requisiti attestati con dichiarazione sostitutiva sono oggetto di controllo a campione successivo all'approvazione della graduatoria, ai sensi dell'articolo 71 del Decreto del Presidente della Repubblica 28

dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

3. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, la SRA ne dà comunicazione all'interessato assegnando un termine non superiore a 15 giorni per provvedere. Può essere concessa la proroga del termine, per una sola volta e per un massimo di 7 giorni, a condizione che la richiesta sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso. Qualora le integrazioni richieste non vengano prodotte nei termini assegnati, si procede con l'istruttoria sulla base della documentazione agli atti.

4. Non sono sanabili e determinano l'inammissibilità della domanda, oltre che la carenza degli elementi già oggetto di istruttoria preliminare, la presentazione della relazione tecnica del progetto priva degli elementi di completezza e dettaglio, tali da non consentire la valutazione del progetto da parte del Comitato tecnico, fatta eccezione per i chiarimenti su singoli e specifici aspetti tecnici richiesti dal Comitato tecnico.

5. Il Comitato tecnico valuta l'ammissibilità dei progetti proposti, con particolare riguardo alla chiarezza dell'iniziativa sulla base della relazione fornita dall'impresa e l'adeguata competenza delle professionalità coinvolte in relazione all'attività richiesta. La spesa preventivata può essere rideterminata o non ammessa in assenza o carenza di adeguata illustrazione della relativa pertinenza al progetto, delle modalità di determinazione della medesima, nonché della competenza/professionalità dei soggetti coinvolti.

6. Il Comitato tecnico valuta la valenza tecnica dei progetti attribuendo un punteggio sulla base dei criteri di selezione e valutazione indicati nella sezione 2 dell'Allegato A.

7. Sono ammissibili, a seguito della valutazione tecnica di cui ai commi 5 e 6, i progetti che raggiungono il punteggio minimo complessivo di 20 punti.

8. Al punteggio ottenuto dalla valutazione tecnica dei progetti ammissibili ai sensi dei commi 5 e 6 viene sommato il punteggio ottenuto dalla verifica amministrativa dei criteri legati all'ambito soggettivo del proponente, indicati nella sezione 3 dell'Allegato A, dando luogo al punteggio complessivo del progetto in base al quale lo stesso viene collocato in graduatoria.

9. Ai fini della conferma del punteggio assegnato, il mantenimento dei requisiti previsti per l'attribuzione del punteggio premiale viene verificato in sede di rendicontazione dei progetti per i seguenti criteri di valutazione, di cui all'Allegato A:

- a) incremento del livello occupazionale, di cui alla sezione 2, criterio 3, lettera c);
- b) ricadute ambientali, di cui alla sezione 2, criterio 5, lettere a) e b) relativamente alla realizzazione dell'iniziativa "Consulenze per l'innovazione";
- c) rioccupazione, di cui alla sezione 3, criterio 5.

10. La domanda per accedere agli incentivi non è accolta nei seguenti casi:

- a) per esito negativo delle verifiche istruttorie di cui al comma 1 o in quanto la documentazione agli atti non consente di concludere l'istruttoria amministrativa della domanda;
- b) per esito negativo della valutazione tecnica di cui ai commi 5 e 6, o in quanto la documentazione agli atti non consente di valutare tecnicamente il progetto, su espresso parere del Comitato tecnico;
- c) per rinuncia da parte dell'impresa.

11. La SRA, prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, ai sensi dell'articolo 16 bis della legge regionale n. 7/2000, ad eccezione dei casi di rinuncia di cui al comma 10, lettera c) e di insufficiente disponibilità finanziaria.

Art. 17 - Graduatoria dei progetti ammissibili

1. La graduatoria viene stilata sulla base del punteggio complessivo di valutazione tecnica ed amministrativa assegnato a ciascun progetto.

2. A parità di punteggio, viene data priorità all'ordine cronologico di presentazione delle domande, attestato dal numero progressivo di protocollo, assegnato nel rispetto dell'ordine di inoltro telematico tramite il sistema FEG.

3. La graduatoria è approvata con decreto del Direttore centrale attività produttive, turismo e cooperazione, unitamente all'elenco delle domande non ammesse ed è pubblicata sul B.U.R. e sul sito internet della Regione al seguente indirizzo www.regione.fvg.it, nelle sezioni dedicate al bando. Con medesimo provvedimento è disposta l'assegnazione delle risorse, nei limiti della disponibilità finanziaria di cui all'articolo 3, ai progetti collocati utilmente in graduatoria. La SRA comunica alle imprese interessate l'ammissione o la non ammissione a finanziamento.

4. Qualora le risorse disponibili non consentano di finanziare integralmente l'ultimo progetto utilmente collocato in graduatoria, ne è disposto il finanziamento parziale, nei limiti delle risorse disponibili, con riserva di integrazione con eventuali risorse sopravvenute.

5. Qualora non tutti i progetti ammessi in graduatoria siano finanziabili per insufficiente disponibilità di risorse finanziarie e si rendano disponibili successivamente ulteriori risorse, la SRA procede allo scorrimento della graduatoria.

6. Le domande ammesse in graduatoria che non possono essere finanziate entro il 31 dicembre dell'anno successivo all'approvazione della graduatoria a causa di insufficienti risorse finanziarie, vengono archiviate e dell'archiviazione è data

tempestiva comunicazione all'impresa.

Art. 18 - Concessione del contributo

1. Il provvedimento di concessione è adottato entro 120 giorni dal termine finale per la presentazione delle domande, fatte salve le sospensioni dei termini del procedimento istruttorio previste dall'articolo 7 della legge regionale n. 7/2000, ed è trasmesso al beneficiario. Il provvedimento di concessione contiene le condizioni per il sostegno relativo a ciascuna operazione, il piano finanziario e il termine per la rendicontazione delle spese, ai sensi dell'articolo 125, paragrafo 3, lettera c) del Regolamento (UE) n.1303/2013.
2. Il contributo non è concesso, previa comunicazione dei motivi che ostano all'accoglimento della domanda, ai sensi dell'articolo 16 bis della legge regionale n.7/2000, ad eccezione dei casi di rinuncia, in particolare qualora:
 - a) non sia pervenuta la dichiarazione di avvio del progetto di cui all'articolo 10, comma 3 entro i termini previsti;
 - b) in assenza dei requisiti del rispetto della normativa antimafia e di regolarità contributiva (DURC) di cui all'articolo 4, comma 4, lettere h) e i);
 - c) nei casi in cui la capacità economico-finanziaria, di cui all'articolo 4, comma 4, lettera e), sia stata attestata in fase di istruttoria della domanda prevedendo l'incremento del capitale netto nelle forme previste nell'Allegato B, e l'effettivo versamento a titolo di aumento di capitale non sia effettuato e comprovato attraverso l'inoltro alla SRA della necessaria documentazione, entro 30 giorni dalla data della comunicazione dell'assegnazione del contributo con l'approvazione della graduatoria;
 - d) per rinuncia da parte dell'impresa.
3. Sul sito internet della Regione sono pubblicati i dati di sintesi dei progetti finanziati, ai sensi delle seguenti norme:
 - a) Regolamento (UE) n. 1303/2013, articolo 115, paragrafo 2 e Allegato XII, che prevede in particolare la pubblicazione della denominazione del progetto e della descrizione sintetica dello stesso;
 - b) decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni - Decreto trasparenza), articolo 26.
4. I beneficiari sono tenuti a informare il pubblico sul sostegno ottenuto dal FESR entro 3 mesi dall'avvio del progetto o, per i progetti avviati precedentemente alla concessione del contributo, entro 3 mesi dalla comunicazione della concessione, e fino all'adozione dell'atto di approvazione della rendicontazione, con le seguenti modalità:
 - a) fornendo sul sito web del beneficiario, laddove esistente, una breve descrizione del progetto, compresi le finalità e i risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione europea;
 - b) collocando almeno un poster con informazioni sul progetto (formato minimo A3), che indichi il sostegno finanziario dell'Unione europea, in un luogo facilmente visibile al pubblico, come l'area d'ingresso della sede in cui viene realizzato il progetto, predisposto conformemente alle caratteristiche tecniche pubblicate sul sito della Regione al seguente indirizzo www.regione.fvg.it, nelle sezioni dedicate al bando.
5. Qualora i beneficiari realizzino iniziative inerenti il progetto finanziato che prevedano la partecipazione di pubblico e comunque di tutte le misure di informazione e comunicazione, gli stessi sono tenuti a rendere evidente su tutta la documentazione elaborata e distribuita, la fonte del finanziamento tramite l'apposizione del logo del POR e dei loghi dei finanziatori (UE, Stato e Regione).
6. Qualora richiesto dall'Amministrazione regionale, i beneficiari trasmettono una sintesi del progetto, gli obiettivi e i risultati dello stesso, eventualmente corredati da materiale fotografico o video di libera diffusione ai fini di promozione e divulgazione delle attività e dei risultati del POR. Tale materiale e le informazioni fornite potranno essere pubblicate sul sito internet della Regione al seguente indirizzo www.regione.fvg.it, nelle sezioni dedicate al bando, sul Rapporto annuale di esecuzione o utilizzati quale informazione descrittiva dell'avanzamento del POR e in altre iniziative di diffusione.

Capo VI REALIZZAZIONE E MODIFICA DEI PROGETTI

Art. 19 - Realizzazione e variazioni al progetto ammesso a contributo

1. Il soggetto beneficiario realizza il progetto conformemente al preventivo approvato, sia per quanto concerne l'aspetto tecnico che per quanto riguarda le voci ed i relativi valori di spesa ammessi.
2. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, nel caso in cui il programma d'investimento necessiti di variazioni rispetto al progetto approvato, il soggetto beneficiario ne dà tempestiva e motivata comunicazione alla SRA, che provvede alla valutazione ed all'eventuale approvazione delle variazioni entro 45 giorni dalla comunicazione, sentito il parere del Comitato tecnico qualora ne sia rilevata l'opportunità o sussistano dubbi circa la conformità tra le spese ammesse e la variazione proposta. Non sono ammissibili richieste di variazione del progetto presentate prima della concessione del contributo.

3. In difetto della comunicazione di cui al comma 2, qualora in sede di rendicontazione sia accertata la rilevante difformità tra il progetto effettivamente realizzato e quello approvato, sentito il parere del Comitato tecnico, il contributo concesso viene rideterminato o revocato.
4. Le variazioni al progetto non determinano in alcun caso l'aumento del contributo concesso complessivamente.
5. Le variazioni non devono comportare una riduzione della spesa ammessa rispetto al preventivo approvato del 60 per cento, pena la revoca della concessione del contributo.
6. Le variazioni non devono altresì comportare una riduzione della spesa ammessa del 40 per cento rispetto al limite minimo previsto all'articolo 9, comma 1, pena la revoca della concessione del contributo.
7. La modifica dei requisiti previsti per l'attribuzione del punteggio premiale relativo ai criteri di valutazione di cui all'articolo 16, comma 9, comporta in sede di rendicontazione la rideterminazione del punteggio e, qualora lo stesso risulti inferiore al punteggio minimo di valutazione pari a 20 punti, la concessione del contributo viene revocata. In particolare, il mancato raggiungimento dell'incremento occupazionale di cui alla sezione 2, criterio 3, lettera c) dell'Allegato A non è oggetto di rideterminazione del punteggio qualora afferente a casi motivati e documentati non imputabili all'impresa, in particolare sulla base dell'inclusione nei piani di fronteggiamento delle situazioni di grave difficoltà occupazionale adottati dall'Amministrazione regionale.
8. Devono essere altresì comunicate, fino alla scadenza del vincolo di stabilità delle operazioni di cui all'articolo 26, le variazioni inerenti i dati anagrafici dell'impresa, quali la ragione sociale/denominazione, l'indirizzo della sede legale o dell'unità locale in cui è svolto il progetto e l'indirizzo di posta elettronica certificata.

Art. 20 - Operazioni societarie e subentro

1. Ai sensi dell'articolo 32 ter della legge regionale n. 7/2000, in caso di variazioni soggettive dei beneficiari anche a seguito di conferimento, scissione, scorporo, fusione, trasferimento d'azienda o di ramo d'azienda in gestione o in proprietà per atto tra vivi o per causa di morte, gli incentivi assegnati, concessi o erogati possono essere, rispettivamente, concessi o confermati in capo al subentrante, accertato il rispetto delle sottoelencate condizioni:
 - a) il subentrante è in possesso dei requisiti soggettivi previsti per l'accesso all'incentivo;
 - b) è verificata la prosecuzione dell'attività in capo al subentrante;
 - c) è mantenuta, anche parzialmente, l'occupazione dei lavoratori già impiegati nell'impresa originariamente beneficiaria;
 - d) il subentrante si impegna a rispettare gli obblighi e i vincoli di cui agli articoli 25 e 26.
2. La domanda di subentro deve essere presentata tempestivamente allegando copia dell'atto registrato e le dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti e l'impegno alla prosecuzione dell'attività con assunzione dei relativi obblighi. La domanda è predisposta secondo il fac-simile pubblicato sul sito internet della Regione al seguente indirizzo www.regione.fvg.it, nelle sezioni dedicate al bando, ed è sottoscritta digitalmente ed inoltrata via PEC all'indirizzo economia@certregione.fvg.it.
3. Qualora l'operazione societaria intervenga tra la data di presentazione della domanda di contributo e l'assegnazione del contributo con l'approvazione della graduatoria, la relativa domanda di contributo e l'eventuale domanda di subentro non sono ammesse, ai sensi dell'articolo 32 ter della legge regionale n. 7/2000.
4. Nel caso in cui la domanda di subentro pervenga alla SRA nel periodo ricompreso tra l'approvazione della graduatoria e l'adozione del provvedimento di concessione delle agevolazioni, la SRA avvia nuovamente l'iter istruttorio.
5. Per le istanze di subentro pervenute dopo la concessione del contributo, la SRA espleta le necessarie valutazioni in ordine all'eventuale conferma delle agevolazioni concesse. L'eventuale provvedimento di conferma è adottato entro il termine di 90 giorni dalla presentazione dell'istanza. Trova applicazione l'articolo 18, comma 1, ultimo periodo, in relazione al contenuto del provvedimento.
6. E' comunicata tempestivamente alla SRA la trasformazione della società, ai sensi dell'articolo 2498 e seguenti del Codice civile, con continuità dei rapporti giuridici che non comporti la modifica del codice fiscale dell'impresa e che intervenga tra la presentazione della domanda di contributo ed il termine relativo al vincolo di stabilità delle operazioni di cui all'articolo 26. La SRA espleta le necessarie valutazioni inerenti i requisiti di ammissibilità e può richiedere eventuale documentazione integrativa.
7. In assenza dei requisiti previsti per il subentro nelle agevolazioni, il provvedimento di concessione del contributo non viene adottato o viene revocato, previa comunicazione dei motivi che ostano all'accoglimento della domanda ai sensi dell'articolo 16 bis della legge regionale n. 7/2000.

Capo VII RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO

Art. 21 - Rendicontazione del progetto e relativa documentazione

1. La rendicontazione del progetto si compone dei seguenti documenti:
 - a) la relazione tecnica dell'intervento realizzato, relativa agli investimenti effettuati, in cui si dà conto dei risultati ottenuti, delle risorse impiegate, della misura del conseguimento degli obiettivi prefissati e di ogni eventuale scostamento o variazione intervenuti nei contenuti dell'intervento e nelle spese sostenute;
 - b) l'elenco dei costi sostenuti nel periodo di riferimento suddivisi per voce di spesa, con dettaglio dei relativi giustificativi di spesa e quietanze;
 - c) l'elenco delle dichiarazioni sostitutive attestanti in particolare:
 - 1) il mantenimento dei requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 4, comma 4, lettere a), d) ed f) ossia essere impresa in attività nell' Area di crisi della Sedia, non essere in stato di liquidazione o apertura di procedura concorsuale non essere destinataria di sanzioni interdittive;
 - 2) il rispetto del divieto di cumulo ai sensi dell'articolo 12;
 - 3) per i beneficiari di aiuti concessi in esenzione ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014, la posizione rispetto agli ordini di recupero pendenti, a seguito di una decisione della Commissione Europea, che dichiara un precedente aiuto ricevuto illegale ed incompatibile con il mercato comune;
 - 4) per l'acquisizione di consulenze e servizi prestati da soggetti esterni all'impresa, l'indipendenza tra i fornitori e l'impresa;
 - 5) i dati societari e personali necessari ai fini dell'acquisizione delle informazioni antimafia, qualora il contributo richiesto superi i 150.000,00 euro;
 - 6) la corrispondenza agli originali delle copie dei documenti di spesa presentati a rendiconto.
2. Devono essere altresì allegati alla rendicontazione in particolare:
 - a) copia di ciascuna fattura/giustificativo con relative quietanze adeguate a comprovare la spesa sostenuta, nonché eventuale ulteriore documentazione secondo quanto dettagliato nell'Allegato D;
 - b) per le consulenze di cui all'articolo 7, commi 2, 3 e 4, copia della relazione svolte da ciascun consulente coinvolto nel progetto;
 - c) copia dei cedolini paga a comprova dei costi salariali sostenuti, a fronte delle nuove assunzioni effettuate dall'impresa, ai sensi dell'articolo 7, comma 6.
3. I fac-simili dei documenti di cui al comma 1 sono approvati con decreto del Direttore del Servizio industria e artigianato, pubblicati sul sito internet della Regione al seguente indirizzo www.regione.fvg.it, nelle sezioni dedicate al bando, unitamente alle linee guida per la compilazione della rendicontazione.

Art. 22 - Presentazione della rendicontazione

1. La rendicontazione delle spese, redatta secondo i fac-simili di cui all'articolo 21, comma 3, è presentata, previa sottoscrizione digitale, alla Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione – Servizio industria, artigianato - attraverso il sistema informatico FEG accessibile dal sito internet della Regione al seguente indirizzo www.regione.fvg.it, nelle sezioni dedicate al bando.
2. La rendicontazione deve essere presentata, pena la revoca della concessione del contributo, entro il termine massimo di 9 mesi dalla data di avvio del progetto o 12 mesi, nel caso in cui l'impresa effettui l'incremento occupazionale di cui all'articolo 7, comma 6, prorogabile di 15 giorni su motivata richiesta del beneficiario. Ai fini del rispetto del termine di presentazione della rendicontazione fa fede la data di inoltro telematico tramite il sistema FEG.
3. Nel caso in cui il progetto risulti concluso prima della concessione del contributo, il beneficiario è tenuto a presentare la rendicontazione entro 3 mesi dalla data della comunicazione dell'adozione del decreto di concessione.

Art. 23 - Istruttoria della rendicontazione e liquidazione del contributo

1. Le rendicontazioni sono oggetto delle verifiche istruttorie volte ad accertare la sussistenza, pena la revoca della concessione del contributo, dei presupposti di fatto e di diritto per la liquidazione del contributo, tra cui la coerenza del progetto approvato con il programma d'investimento realizzato in relazione ai risultati previsti e agli obiettivi prefissati, l'effettivo mantenimento degli impegni a fronte dei quali è stato assegnato il punteggio premiale di valutazione, la correttezza e completezza dei dati forniti, il mantenimento dei requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 4, comma 4 lettere a), b), d), f) e h), il rispetto degli obblighi di pubblicità di cui all'articolo 18, comma 4, l'ammissibilità delle spese imputate. I requisiti attestati con dichiarazione sostitutiva sono oggetto di controllo a campione successivo all'approvazione della rendicontazione, ai sensi dell'articolo 71 del DPR n. 445/2000. La SRA effettua controlli in loco, anche con modalità a campione concordate con l'Autorità di gestione.

2. Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta, la SRA ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause ed assegnando un termine massimo di 30 giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione. Può essere concessa la proroga del termine per una sola volta e per un massimo di 15 giorni, a condizione che la richiesta sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso. Qualora le integrazioni richieste non vengano prodotte nei termini assegnati, si procede con l'istruttoria sulla base della documentazione agli atti e, qualora le stesse siano incomplete o insufficienti, si procede alla rideterminazione o revoca del provvedimento di concessione del contributo.
3. La rendicontazione viene sottoposta a parere del Comitato tecnico quando ne sia rilevata l'opportunità e sussistano dubbi circa la conformità tra l'investimento preventivato e quello realizzato.
4. A seguito di conclusione positiva dell'istruttoria amministrativa e tecnica viene adottato l'atto di approvazione della rendicontazione, confermando o eventualmente rideterminando la spesa complessiva ammissibile, e liquidando il contributo, eventualmente rideterminato sulla base della spesa ammessa.
5. L'atto di approvazione della rendicontazione e liquidazione è adottato entro 90 giorni dalla data di presentazione della rendicontazione, fatte salve le sospensioni dei termini del procedimento istruttorio previste dall'articolo 7 della legge regionale n. 7/2000.
6. Per gli aiuti concessi in esenzione ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014, qualora il beneficiario sia destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione Europea che abbia dichiarato un precedente aiuto ricevuto dal beneficiario illegale ed incompatibile con il mercato comune, la SRA assegna il termine perentorio di 60 giorni entro il quale il beneficiario provvede alla regolarizzazione e restituzione dell'aiuto illegale e incompatibile. Qualora il beneficiario non provveda alla regolarizzazione entro il termine stabilito, si procede alla revoca del provvedimento di concessione del contributo.
7. La liquidazione è subordinata alla verifica della regolarità contributiva nei confronti degli enti previdenziali ed assistenziali, attestata dal DURC. Qualora il DURC risulti irregolare, la SRA attiva l'intervento sostitutivo come disciplinato dall'articolo 4 del D.P.R. n. 207/2010.

Art. 24 – Sospensione dell'erogazione del contributo

1. L'erogazione del contributo può essere sospesa ai sensi e con le modalità di cui agli articoli 47 e 48 della legge regionale n. 7/2000, in particolare nei seguenti casi:
 - a) qualora l'Amministrazione abbia notizia, successivamente verificata, di situazioni tra le quali l'inattività e la liquidazione dell'impresa non connessa a procedura concorsuale, che facciano ritenere che l'interesse pubblico perseguito attraverso l'erogazione del contributo possa non essere raggiunto;
 - b) qualora la legittimità del rapporto contributivo sia condizionata dall'accertamento giudiziario di fatti o diritti, sino alla conclusione del procedimento giurisdizionale di primo grado;
 - c) in caso di notizia di istanza di fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata o straordinaria ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla legge.

Capo VIII OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO

Art. 25 - Obblighi del beneficiario

1. I beneficiari sono tenuti ad osservare i seguenti obblighi:
 - a) utilizzare la posta elettronica certificata (PEC) per la trasmissione alla SRA di tutte le comunicazioni relative al procedimento, inviando le corrispondenze all'indirizzo economia@certregione.fvg.it, laddove non richiesta espressamente la trasmissione tramite sistema FEG;
 - b) avviare il progetto in data successiva a quella di presentazione della domanda e comunque entro 60 giorni dalla data della comunicazione di ammissione in graduatoria e dell'assegnazione del contributo, ai sensi dell'articolo 10, comma 2;
 - c) trasmettere la dichiarazione di avvio del progetto, ai sensi dell'articolo 10, comma 3;
 - d) consentire la pubblicazione sul sito internet della Regione al seguente indirizzo www.regione.fvg.it, dei dati di cui all'articolo 18, comma 3;
 - e) mantenere i requisiti soggettivi di cui all'articolo 4, commi 2, 3 e 4 lettere a), b), f), e h) ossia essere impresa in attività nell'area di crisi della Sedia, essere iscritta al Registro delle imprese, non essere destinataria di sanzioni interdittive ed essere in regola rispetto alla normativa antimafia per tutta la durata del progetto e fino all'adozione dell'atto di approvazione della rendicontazione;
 - f) mantenere i requisiti soggettivi di cui all'articolo 4, comma 4, lettera d) inerenti la liquidazione della società e le procedure concorsuali, per la durata del progetto e fino all'adozione dell'atto di approvazione della rendicontazione,

- fatto salvo quanto previsto all'articolo 24 in relazione alla sospensione delle erogazioni;
- g) realizzare il progetto conformemente a quello ammesso a contributo, fatto salvo quanto previsto all'articolo 19 in relazione alle variazioni del progetto stesso;
 - h) rispettare le tempistiche previste, fatta salva l'eventuale proroga autorizzata dalla SRA;
 - i) presentare la rendicontazione entro i termini previsti all'articolo 22, commi 2 e 3;
 - j) mantenere una contabilità separata per tutte le transazioni relative al progetto finanziato, che si sostanzia nel garantire la tracciabilità delle spese relative al progetto nel sistema contabile del beneficiario e nell'organizzazione di un apposito fascicolo di progetto che il beneficiario contribuisce ad alimentare sul sistema informatico del POR;
 - k) conservare presso i propri uffici, per 6 anni dalla data dell'atto di approvazione della rendicontazione, le versioni originali della documentazione del progetto trasmessa in copia, insieme ad eventuale altra documentazione rilevante per il programma d'investimento non già nella disponibilità della SRA;
 - l) rispettare gli obblighi di informazione del sostegno ottenuto, di cui all'articolo 18, commi 4 e 5;
 - m) mantenere il vincolo di stabilità delle operazioni di cui all'articolo 26;
 - n) consentire ed agevolare ispezioni e controlli;
 - o) comunicare eventuali variazioni, ai sensi degli articoli 19 e 20 in relazione a variazioni al progetto e modifiche societarie;
 - p) non ricevere altri contributi sulle spese finanziate, fatto salvo quanto previsto all'articolo 12, commi 2 e 3;
 - q) comunicare le informazioni necessarie all'implementazione del sistema di monitoraggio nelle modalità richieste dal sistema FEG per la presentazione della domanda e della rendicontazione, tra cui i dati necessari alla rilevazione degli indicatori di realizzazione e di risultato di cui all'articolo 27;
 - r) nel caso sia stato attribuito il punteggio premiale per l'incremento occupazionale di cui alla sezione 2, criterio 3, lettera c) dell'Allegato A, o sia stato attribuito il contributo addizionale del 10 per cento di cui all'art. 11 comma 4, il soggetto beneficiario è tenuto a mantenere l'incremento occupazionale per i 12 mesi successivi alla data di presentazione della rendicontazione del progetto. Il rispetto del mantenimento dell'incremento occupazionale è attestato con dichiarazione sostitutiva, redatta secondo il facsimile pubblicato sul sito internet della Regione al seguente indirizzo www.regione.fvg.it, nelle sezioni dedicate al bando, da trasmettere alla SRA dal 1° gennaio ed entro il 28 febbraio successivo all'annualità attestata.

Art. 26 - Vincolo di stabilità delle operazioni

1. L'attività d'impresa oggetto di finanziamento non deve cessare o essere rilocalizzata al di fuori dell'Area di crisi della Sedia per 3 anni decorrenti dalla data di liquidazione del contributo al beneficiario.
2. Rientra in particolare tra gli obblighi del beneficiario il mantenimento, per il periodo di cui al comma 1, dei seguenti requisiti:
 - a) iscrizione al Registro delle imprese;
 - b) sede o unità produttiva attiva nell' Area di crisi della Sedia;
 - c) non essere in stato di liquidazione, ad eccezione di liquidazione connessa a procedura concorsuale;
 - d) possesso di un codice ISTAT ATECO 2007 ammissibile ai sensi del presente bando, salvo casi motivati finalizzati al mantenimento dell'attività e dell'occupazione.
3. Successivamente alla rendicontazione della spesa, il rispetto del vincolo di stabilità delle operazioni è attestato periodicamente con dichiarazione sostitutiva redatta secondo il facsimile pubblicato sul sito internet della Regione al seguente indirizzo www.regione.fvg.it, nelle sezioni dedicate al bando, da trasmettere alla SRA dal 1° gennaio ed entro il 28 febbraio successivo all'annualità attestata. Qualora, a conclusione del vincolo, il periodo residuo da attestare sia inferiore all'anno, la dichiarazione può essere presentata allo scadere del vincolo medesimo, e comunque entro il 28 febbraio successivo.
4. Prima di disporre l'ispezione o il controllo, la SRA ha facoltà di sollecitare l'invio delle dichiarazioni di cui al comma 3 richiedendo la presentazione delle stesse entro un termine perentorio.
5. La violazione degli obblighi di cui ai commi da 1 e 2, comporta la rideterminazione dell'incentivo in proporzione al periodo per il quale il vincolo non è stato rispettato ovvero con conseguente revoca parziale della concessione e recupero del contributo non spettante, secondo le modalità previste agli articoli 49 e 50 della legge regionale n. 7/2000.

Art. 27 - Indicatori di monitoraggio

1. Ai fini di consentire la valutazione dell'efficacia degli interventi per l'Attività 2.2.a.2, gli indicatori di monitoraggio previsti dal POR FESR 2014-2020 sono i seguenti:
 - a) numero di imprese che ricevono sostegno;
 - b) numero di imprese che ricevono sovvenzioni;
 - c) investimenti privati combinati al sostegno pubblico alle imprese;
 - d) numero di lavoratori rioccupati a seguito di:

- 1) cassa integrazione;
 - 2) contratti di solidarietà;
 - 3) disoccupazione;
 - e) numero imprese beneficiarie di sostegno finalizzato all'introduzione di nuovi prodotti per il mercato;
 - f) numero imprese beneficiarie di sostegno finalizzato all'introduzione di nuovi prodotti per l'azienda;
 - g) numero di progetti che abbiano una ricaduta in campo ambientale nei seguenti ambiti:
 - 1) utilizzo di materiali ecocompatibili;
 - 2) riuso dei residui di lavorazione;
 - 3) riduzione e il riciclo dei rifiuti;
 - 4) la riduzione e l'abbattimento degli inquinanti compresa l'emissione di CO₂;
 - 5) il risparmio delle risorse energetiche ed idriche e l'efficienza energetica;
 - 6) l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili;
 - h) percentuale di progetti a valenza ambientale sul totale dei progetti finanziati;
 - i) percentuale di progetti a valenza ambientale (spesa) sull'importo complessivo dei progetti finanziati.
2. I beneficiari sono tenuti a fornire le informazioni relative agli indicatori di cui al comma 1 secondo le modalità previste nei moduli di domanda e di rendicontazione.

Capo IX VERIFICHE, CONTROLLI E REVOCHE

Art. 28 - Controlli e ispezioni

1. Nel corso dell'intero procedimento per la concessione e liquidazione del finanziamento, nonché per tutta la durata del vincolo di stabilità delle operazioni, possono essere disposti ispezioni e controlli, anche a campione, ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale n. 7/2000.
2. Nel corso dell'intero procedimento può essere acquisito il parere del Comitato tecnico in relazione a specifiche esigenze istruttorie.

Art. 29 - Annullamento, revoca e rideterminazione del provvedimento di concessione

1. Il provvedimento di concessione del contributo è annullato qualora sia riconosciuto invalido per originari vizi di illegittimità o di merito indotti dalla condotta del beneficiario non conforme al principio della buona fede.
2. Il provvedimento di concessione è revocato a seguito della decadenza dal diritto al contributo derivante dalla rinuncia del beneficiario ovvero per inadempimento del beneficiario rilevabile, in particolare, qualora:
 - a) il progetto sia stata avviato prima della data di presentazione della domanda o successivamente al termine di 60 giorni dalla data della comunicazione dell'assegnazione del contributo con l'approvazione della graduatoria, ai sensi dell'articolo 10, comma 2;
 - b) alla data di avvio del progetto, non risulti l'iscrizione al Registro delle imprese della sede o dell'unità operativa nell'area di crisi della Sedia, ai sensi dell'articolo 4, comma 4 lettera b);
 - c) la rendicontazione delle spese non sia presentata nel termine previsto, ai sensi dell'articolo 22, commi 2 e 3;
 - d) l'esito delle verifiche istruttorie sulla rendicontazione di cui all'articolo 23, comma 1, sia negativo per mancanza dei presupposti di fatto e di diritto per la liquidazione del contributo o in quanto la documentazione agli atti non consenta di concludere l'istruttoria amministrativa sulla rendicontazione, ai sensi dell'articolo 23, comma 2;
 - e) su espresso parere del Comitato tecnico, l'esito della valutazione tecnica della rendicontazione sia negativo, in quanto il programma d'investimento realizzato si discosti significativamente da quello ammesso a contributo o la documentazione agli atti non consenta di valutare tecnicamente il progetto rendicontato, ai sensi dell'articolo 19, comma 3;
 - f) la spesa effettivamente sostenuta e ritenuta ammissibile a rendiconto sia inferiore rispetto al preventivo ammesso del 60 per cento, ai sensi dell'articolo 19, comma 5;
 - g) la spesa effettivamente sostenuta e ritenuta ammissibile a rendiconto sia inferiore del 40 per cento ai limiti minimi previsti all'articolo 9, comma 1, ai sensi dell'articolo 19, comma 6;
 - h) la modifica dei requisiti previsti per l'attribuzione del punteggio premiale relativo ai criteri di valutazione di cui all'articolo 16, comma 9, comporti in sede di rendicontazione la rideterminazione del punteggio e lo stesso risulti inferiore al punteggio minimo di valutazione;
 - i) il beneficiario, destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno, non provveda alla regolarizzazione ed alla restituzione entro il termine stabilito, ai sensi dell'articolo 23, comma 6, in caso di aiuti concessi ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014;

- j) non siano rispettate le condizioni per il subentro nell'agevolazione, in caso di operazioni societarie, previste all'articolo 20.
3. Qualora non sia rispettato il vincolo di stabilità delle operazioni di cui all'articolo 26, il contributo viene revocato e recuperato, ai sensi del comma 5 del medesimo articolo.
4. Qualora non siano ottemperati gli obblighi di pubblicità ai sensi dell'articolo 18, comma 4 e di comunicazione delle informazioni concernenti il monitoraggio, ai sensi dell'articolo 25, comma 1, lettera q), la SRA assegna un termine entro il quale il beneficiario provvede alla regolarizzazione, subordinando l'erogazione del contributo, all'adempimento delle prescrizioni stesse. Se le prescrizioni non sono adempiute entro il termine fissato dalla SRA, il provvedimento di concessione viene revocato.
5. In sede di rendicontazione, il contributo addizionale concesso del 10% di cui all'articolo 11, comma 4, è revocato ed il contributo complessivo rideterminato, qualora l'impresa non sostenga i costi salariali relativi alle nuove assunzioni previste in domanda quale incremento occupazionale.
6. Il mancato rispetto dell'obbligo di cui all'articolo 25, comma 1, lettera r), relativo al mantenimento dell'incremento occupazionale nei 12 mesi successivi alla presentazione della rendicontazione delle spese, comporta la revoca ed il relativo recupero della maggiorazione del 10% del contributo. Il mancato rispetto dell'obbligo non è oggetto di sanzione qualora afferente a casi motivati e documentati non imputabili all'impresa, in particolare sulla base dell'inclusione nei piani di fronteggiamento delle situazioni di grave difficoltà occupazionale.
7. Il provvedimento di concessione è altresì revocato totalmente o parzialmente a seguito della decadenza dal diritto al contributo, qualora sia accertata la non veridicità del contenuto di una dichiarazione sostitutiva, fatta salva l'applicazione delle altre sanzioni previste dalla legge.
8. La SRA comunica tempestivamente ai soggetti interessati l'avvio del procedimento di annullamento o di revoca del provvedimento di concessione o la rideterminazione del contributo. Le somme eventualmente erogate sono restituite secondo le modalità previste agli articoli 49 e 50 della legge regionale n. 7/2000.
9. I provvedimenti di revoca, annullamento o modifica di provvedimenti già emanati sono adottati entro il termine di 90 giorni, decorrenti dalla data in cui il responsabile del procedimento abbia notizia del fatto dal quale sorge l'obbligo di provvedere.

Capo X DISPOSIZIONI FINALI E RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 30 - Disposizioni finali

1. I criteri per la determinazione e la documentazione delle spese di cui all'Allegato D al presente bando possono essere modificati e integrati con decreto del Direttore centrale attività produttive, turismo cooperazione.
2. Informazioni relative al bando e agli adempimenti ad esso connessi possono essere richieste alla SRA all'indirizzo di posta elettronica industria@regione.fvg.it o di posta elettronica certificata economia@certregione.fvg.it.
3. Ai sensi dell'articolo 74 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 sono garantite modalità di trattazione dei reclami concernenti finanziamenti a valere sui fondi del POR FESR 2014-2020 attraverso la sezione "richieste reclami segnalazioni proposte" accessibile dall'home page del sito www.regione.fvg.it. I reclami sono raccolti dalla Presidenza della Regione - Ufficio stampa e comunicazione e trattati in tempi congrui, coinvolgendo le Strutture competenti.

Art. 31 - Rinvio

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente bando, si rinvia alle pertinenti disposizioni richiamate nell'articolo 32, nonché alla legge regionale n. 7/2000.
2. Ai sensi dell'articolo 38 bis della legge regionale n. 7/2000, il rinvio a leggi, regolamenti ed atti comunitari operato dal presente bando si intende effettuato al testo vigente degli stessi, comprensivo delle modificazioni ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Art. 32 - Riferimenti normativi

1. I contributi di cui al presente bando sono concessi nel rispetto di quanto previsto dai seguenti provvedimenti:
- a) Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo Europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006;
- b) Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo

- europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- c) Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L n. 352/1 di data 24 dicembre 2013;
 - d) Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato (regolamento di esenzione per categoria) e relativi allegati, in particolare l'Allegato I contenente la definizione di microimprese, piccole e medie imprese (PMI);
 - e) legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 "Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso";
 - f) legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 "Rilancimpresa FVG – Riforma delle politiche industriali";
 - g) legge regionale 5 giugno 2015, n. 14 recante "Disposizioni di attuazione del Programma Operativo Regionale Obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» 2014-2020 cofinanziato dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale";
 - h) decreto del Presidente della Regione 1 luglio 2015, n. 136 recante "Regolamento per l'attuazione del Programma Operativo Regionale (POR) FESR 2014-2020 «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione»";
 - i) deliberazione della Giunta regionale 15 maggio 2015 n. 933 recante "L. R. 3/2015 art. 27 – Piani di rilancio delle aree di crisi diffusa delle attività produttive";
 - j) deliberazione della Giunta regionale 6 agosto 2015, n. 1575, con la quale si prende atto della decisione di approvazione del POR FESR FVG 2014-2020 da parte della Commissione europea e viene adottato il Programma stesso;
 - k) deliberazione della Giunta regionale 22 dicembre 2015, n. 2530 di presa d'atto della metodologia e dei criteri di selezione delle operazioni approvati nel corso della prima seduta del Comitato di sorveglianza del POR FESR 2014-2020;
 - l) deliberazione della Giunta regionale 4 marzo 2016, n. 331 recante "POR FESR 2014-2020 del Friuli Venezia Giulia - investimenti in favore della crescita e dell'occupazione: piano finanziario analitico e riparto delle risorse del piano aggiuntivo regionale di cui all'art 19 LR 21/2007";
 - m) deliberazione della Giunta regionale del 29 dicembre 2016, n. 2603 recante "POR-FESR 2014-2020 azione 2.2 area territoriale colpita da crisi diffusa relativa all'area 107.3.c) estesa al distretto della Sedia - approvazione del piano di rilancio e approvazione preliminare criteri di selezione";
 - n) deliberazione della Giunta regionale del 31 marzo 2017, n. 578 che prende atto dell'approvazione definitiva dei criteri da applicare all'Azione 2.2. – Attività 2.2.a – Linea d' intervento 2.2.a.3.

CRITERI DI AMMISSIBILITA' E DI VALUTAZIONE PER LA GRADUATORIA

Sezione 1 - Criteri generali di ammissibilità

Completezza e correttezza della domanda di finanziamento, da intendersi quale presenza degli elementi essenziali previsti dalle procedure di attivazione (bando)
Rispetto della procedura di attivazione di riferimento (bando) e delle regole previste dalla normativa vigente in tema di procedure amministrative
Ammissibilità del proponente secondo quanto previsto dalla procedura di attivazione (bandi, inviti, elenco delle operazioni prioritarie), dalla normativa nazionale e comunitaria applicabile e dall'ambito di applicazione del FESR
Sussistenza delle capacità amministrativa, finanziaria e operativa in capo al proponente

Sezione 2 - Criteri di valutazione tecnica

- Criteri di valutazione tecnica comuni alle singole iniziative

Criterio	Articolazione del criterio	Punteggio max
1. Chiarezza dell'iniziativa	Dettaglio, completezza della proposta progettuale presentata, con particolare riferimento alla descrizione delle attività previste, ai tempi, agli obiettivi, ai risultati, all'organizzazione	10
2. Qualità del progetto	Qualità delle competenze coinvolte nel progetto in termini di: a) validità delle esperienze e competenze dei soggetti consulenti rispetto alle attività, agli obiettivi e ai fini oggetto dell'iniziativa; b) significatività della collaborazione con enti di ricerca in termini di qualità e complessità delle attività affidate e dell'entità della spesa sul totale del progetto (solo per l'iniziativa "consulenze per l'innovazione")	10
3. Prospettive di impatto dei risultati sullo sviluppo dell'impresa	a) Potenzialità economica del progetto, in relazione alle prospettive di mercato, in particolare come capacità del nuovo prodotto/processo/servizio di rispondere meglio alla domanda del mercato e/o alla possibilità di aprire nuovi mercati anche in rapporto alla filiera e a possibili drivers tecnologici o utilizzatori finali	10
	b) Ricadute positive per l'aumento della capacità produttiva e per la riduzione dei costi di prodotto/processo/servizio (solo per l'iniziativa "consulenza per l'innovazione")	5
	c) Incremento occupazionale dell'impresa al termine del progetto. Per incremento occupazionale dell'impresa al termine del progetto si intende il seguente incremento: 1) da 1 a 2 unità 2) da 3 a 5 unità 3) superiore a 5 unità degli occupati ¹ nella sede o unità operativa ove viene realizzata l'iniziativa, localizzata nell'area di crisi della Sedia, dalla data della domanda alla data di rendicontazione. L'incremento occupazionale calcolato dalla data della domanda deve essere mantenuto per i 12 mesi successivi alla data di rendicontazione.	10 15 20 Punteggio non graduabile

¹ Per occupati si intendono i dipendenti, collaboratori familiari e soci lavoratori iscritti alla posizione INAIL dell'impresa. L'incremento viene calcolato in base alla differenza tra unità lavorative (equivalenza a tempo pieno - es. 1 occupato a tempo pieno = 1, 1 part-time al 50% = 0,5) risultanti alla data di rendicontazione ed alla data della domanda. L'incremento occupazionale calcolato dalla data della domanda deve essere mantenuto per i 12 mesi successivi alla data di rendicontazione e viene verificato allo scadere dei 12 mesi di vincolo, con la stessa unità di misura.

- Criteri di valutazione tecnica specifici delle singole iniziative

A "CONSULENZE PER INNOVAZIONE"

Criterio	Articolazione del criterio	Punteggio max
4. Progetto concernente ambiti relativi alle tecnologie abilitanti	Progetto concernente gli ambiti relativi alle tecnologie abilitanti e/o applicazione delle tecnologie abilitanti nello sviluppo dello stesso (micro/nanoelettronica, nanotecnologia, fotonica, materiali avanzati, biotecnologia industriale e tecnologie di produzione avanzate)	5
5. Contributo alla sostenibilità ambientale	a) Ricaduta ambientale dei progetti i cui risultati riguardano: - l'utilizzo di materiali ecocompatibili, - il riuso dei residui di lavorazione, - la riduzione e il riciclo dei rifiuti, - la riduzione e l'abbattimento degli inquinanti compresa la riduzione di CO ₂	6
	b) Ricaduta ambientale del progetto i cui risultati riguardano: - il risparmio delle risorse energetiche ed idriche e l'efficienza energetica - l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili	5
Il punteggio minimo complessivo per l'ammissibilità a contributo relativo ai criteri di valutazione tecnica è pari a 20 punti.		

B "INTERNAZIONALIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE A FIERE"

Criterio	Articolazione del criterio	Punteggio max
6. Validità tecnico economica del progetto in termini di promozione e di inserimento sul mercato estero	Il criterio mira a valorizzare le iniziative che si collocano nella strategia regionale di promozione del settore industriale attraverso l'internazionalizzazione	6
7. Aggregazione di imprese	Il criterio mira alla valutazione delle iniziative in termini di realizzazione di investimenti in chiave innovativa	6
Il punteggio minimo complessivo per l'ammissibilità a contributo relativo ai criteri di valutazione tecnica è pari a 20 punti		

Sezione 3 - Altri criteri di valutazione

Criterio	Articolazione del criterio	Punteggio non graduabile
1. Minori dimensioni aziendali	Progetto presentato da micro, piccole e medie imprese come definite nell'Allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014 ² a) Micro b) Piccola c) Media	5 4 2
2. Imprenditoria femminile	Progetto presentato da impresa in cui la maggioranza delle quote è nella titolarità di donne oppure impresa cooperativa in cui la maggioranza dei soci è composta da donne e impresa individuale il cui titolare è una donna. Nel caso di società di persone composta da due soci, la società in accomandita semplice il cui socio accomandatario è una donna e la società in nome collettivo il cui socio donna è anche legale rappresentante della società	3

² Il regolamento (UE) n. 651/2014 è pubblicato sul sito www.regione.fvg.it nelle sezioni dedicate al bando.

3. Imprenditoria giovanile	Progetto presentato da impresa in cui la maggioranza delle quote è nella titolarità di giovani oppure impresa cooperativa in cui la maggioranza dei soci è composta da giovani e impresa individuale il cui titolare è un giovane, nonché, nel caso della società di persone composta da due soci, la società in accomandita semplice il cui socio accomandatario è un giovane e la società in nome collettivo il cui socio giovane è anche il legale rappresentante della società; per giovane si intende persona fisica di età non superiore ai trentacinque anni	3
4. Partecipazione dell'impresa a reti d'impresa	Progetti realizzati da imprese che partecipano a reti d'impresa regolarmente registrate presso il Registro delle imprese: <i>(i punteggi a) e b) non sono cumulabili)</i> a) progetto presentato da una rete avente soggettività giuridica (rete soggetto) b) progetto realizzato da un'impresa appartenente ad una rete	3 1
5. Rioccupazione	Rioccupazione nell'ambito dell'impresa al termine del progetto. Per rioccupazione s'intende l'assunzione, per la quale è prevista la comunicazione obbligatoria agli enti previdenziali e assistenziali, di soggetti percettori di ammortizzatori sociali e di disoccupati che risultino essere stati occupati con rapporto di lavoro subordinato presso unità locali ubicate nell'area di crisi interessata	5
6. Impresa insediata negli ultimi due anni nell'Area di crisi della Sedia	Progetto realizzato da PMI insediata negli ultimi due anni nell'Area di crisi della Sedia	3
7. Cooperative	Progetto realizzato da società costituite sotto forma di cooperativa	3

MODALITA' PER LA DETERMINAZIONE DELLA CAPACITA' ECONOMICO-FINANZIARIA

La verifica ha esito positivo qualora almeno uno dei seguenti requisiti A e B è soddisfatto.

A) Sostenibilità finanziaria del progetto: $ST/F \leq 0,3$

La spesa totale preventivata per il/i progetto/i non è superiore al 30% del fatturato

B) Congruenza fra capitale netto e costo del progetto: $CN/ST \geq 0,2$

Il capitale netto è pari ad almeno il 20% della spesa totale preventivata per il/i progetto/i

ST= spesa totale preventivata per il progetto.

F= fatturato annuo risultante dall'ultimo bilancio approvato alla data di presentazione della domanda (corrispondente al valore dei *Ricavi delle vendite e delle prestazioni* di cui alla voce A1 dello schema di conto economico ai sensi del Codice civile)

CN= capitale netto, intendendosi per tale il patrimonio netto, come definito all'art. 2424 del Codice civile, quale risultante dall'ultimo bilancio già approvato, nei termini di legge, alla data della presentazione della domanda.

Ad incremento del CN potranno essere presi in considerazione:

a) gli eventuali aumenti di capitale sociale che risultassero già deliberati alla data di presentazione della domanda, benché ancora non integralmente sottoscritti/eseguiti.

In questo caso, l'effettiva liberazione/esecuzione dovrà essere comprovata, entro 30 giorni dalla data della comunicazione dell'assegnazione del contributo con l'approvazione della graduatoria, mediante invio alla SRA della necessaria documentazione.

b) gli eventuali versamenti in conto capitale effettuati dai soci successivamente alla data di approvazione dell'ultimo bilancio.

In questo caso l'effettiva costituzione della relativa riserva nell'ambito del patrimonio netto dovrà, essere comprovata, entro 30 giorni dalla data della comunicazione dell'assegnazione del contributo con l'approvazione della graduatoria, presentando alla SRA il bilancio che lo attesta o, in alternativa, una situazione patrimoniale infrannuale aggiornata a non più di 120 giorni, redatta da un commercialista iscritto all'albo.

Per consentire l'accertamento di quanto sopra l'impresa dovrà fornire, su richiesta, l'ultimo bilancio approvato alla data di presentazione della domanda o, nel caso di imprese individuali e di società di persone, dichiarazione di un commercialista iscritto all'albo che attesti i valori richiesti.

Per le nuove imprese che non dispongano dei dati economici definitivi e approvati dell'ultimo esercizio, l'accertamento della capacità finanziaria sarà effettuato sulla base del solo criterio B). In tale fattispecie, il valore di CN (Capitale Netto) sarà accertato sulla base dell'importo del capitale sociale versato così come risultante dal certificato di iscrizione alla CCIAA. Resta salvo che l'impresa può provvedere all'aumento di capitale come previsto ai punti a) e b).

Nel caso in cui il soggetto interessato abbia redatto il bilancio consolidato ai sensi degli articoli 25 e seguenti del decreto legislativo n. 127 del 9 aprile 1991 e successive modifiche e integrazioni o sia controllato da un'impresa che abbia redatto il bilancio consolidato, il soggetto stesso può utilizzare i dati contabili e le informazioni dell'ultimo esercizio il cui bilancio consolidato risulti approvato alla data di presentazione della domanda.

REGIME DI AIUTO "DE MINIMIS"- SETTORI DI ATTIVITA' E TIPOLOGIE DI AIUTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1407/2013

1. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n.1407/2013, non possono essere concessi aiuti "de minimis":
- a) ad imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura di cui al Regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;
 - b) ad imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli;
 - c) ad imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nei casi seguenti:
 - i) qualora l'importo dell'aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;
 - ii) qualora l'aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
 - d) per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;
 - e) subordinati all'impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione.

In conformità all'articolo 1, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1407/2013, se un'impresa operante nei settori di cui alle sopra citate lettere a), b) o c) opera anche in uno o più settori o svolge anche attività che rientrano nel campo di applicazione del Regolamento (UE) n. 1407/2013, tale regolamento si applica agli aiuti concessi in relazione a questi settori o attività a condizione che lo Stato membro interessato garantisca, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi dal campo di applicazione del Regolamento (UE) n. 1407/2013 non beneficiano degli aiuti "de minimis" concessi a norma di detto Regolamento.

2. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 1407/2013, si intende per:
- a) «prodotti agricoli»: i prodotti elencati nell'Allegato I del Trattato, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura disciplinati dal Regolamento (CE) n. 104/2000;
 - b) «trasformazione di un prodotto agricolo»: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezion fatta per le attività svolte nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;
 - c) «commercializzazione di un prodotto agricolo»: la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita. La vendita da parte di un produttore primario a consumatori finali è considerata commercializzazione se ha luogo in locali separati riservati a tale scopo.

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE E LA DOCUMENTAZIONE DELLE SPESE

Sommario

1. DISPOSIZIONI GENERALI
 - 1.1 LE SPESE
 - 1.2 DOCUMENTAZIONE DI SPESA
2. VOCI DI SPESA
 - 2.1 SERVIZI DI CONSULENZA
 - 2.2. SPESE PER IL PERSONALE
 - 2.3. PARTECIPAZIONE A FIERE E SERVIZI CONNESSI

1. DISPOSIZIONI GENERALI

1.1 LE SPESE

Le spese devono, a pena di inammissibilità:

- a) rientrare tra le categorie ammissibili dal bando ed essere pertinenti al progetto e, in rendicontazione, conformi al preventivo e alle variazioni autorizzate;
- b) essere sostenute nell'arco temporale decorrente tra l'avvio e la rendicontazione e documentate da giustificativi di spesa di data ricompresa in tale periodo;
- c) essere pagate entro la data di rendicontazione;
- d) essere pagate unicamente a mezzo di *transazione bancaria/postale*, distinta per singola fattura o comprendente solo fatture inerenti il progetto, fatta eccezione per quanto riportato al successivo punto 1.2, e documentata da estratto conto bancario, attestazione di bonifico bancario, ricevuta bancaria, estratto conto della carta di credito aziendale e relativo addebito bancario, bollettino/vaglia postale. Non è ammesso il pagamento effettuato tramite contanti o assegni né a mezzo di compensazione ai sensi dell'articolo 1241 del codice civile né a mezzo di controprestazione svolta in luogo del pagamento. La fattura imputabile al progetto è ammissibile al netto delle note di credito riferite alla medesima. Non è ammessa la spesa saldata a mezzo compensazione con note di credito riferite a fatture non pertinenti il progetto;
- e) essere adeguatamente tracciate nella contabilità aziendale.

Sono fatte salve le particolarità inerenti le spese del personale indicate al punto 2.2.

1.2 DOCUMENTAZIONE DI SPESA

Fatture

Al fine di agevolare i controlli sulle rendicontazioni e ridurre i tempi di liquidazione, le imprese sono tenute a:

- presentare fatture che includano unicamente l'acquisto di consulenze/servizi inerenti il progetto;
- presentare fatture distinte per voci di spesa diverse.

Nelle fatture/giustificativi deve essere indicata la natura della prestazione e devono essere individuabili distintamente i costi pertinenti al progetto.

L'IVA non è spesa ammissibile, tranne nel caso in cui si tratti di IVA indetraibile per il beneficiario. In tal caso l'impresa deve documentare l'indetraibilità.

Casi particolari

I pagamenti in valuta estera sono convertiti in euro con le seguenti modalità:

- a) in caso di pagamenti con addebito su conto in euro, sulla base del cambio utilizzato dall'istituto bancario per la transazione nel giorno di effettivo pagamento;
- b) per pagamenti effettuati direttamente in valuta estera, sulla base del cambio di riferimento ufficiale relativo al giorno di effettivo pagamento, reperibile sul sito della Banca d'Italia.

In caso di documenti di spesa redatti in lingua straniera deve essere allegata la traduzione in lingua italiana.

Quietanze

La documentazione di quietanza deve essere prodotta in copia integra³ e consentire la tracciabilità dei pagamenti⁴, indicando espressamente l'avvenuta esecuzione del versamento al fornitore e la riferibilità del versamento stesso alla fattura/giustificativo imputato al progetto.

In via eccezionale, sarà valutata l'ammissibilità di pagamenti singoli o cumulativi, effettuati a mezzo degli strumenti di cui al soprariportato punto 1.1.d), qualora la documentazione di quietanza citata non garantisca un'adeguata tracciabilità e ragionevole garanzia di avvenuto pagamento, a condizione che l'impresa presenti ulteriore documentazione⁵ atta a comprovare l'avvenuta esecuzione del pagamento e la riferibilità dello stesso alla fattura/giustificativo.

Non sono ammessi pagamenti per quote forfetarie a progressiva copertura del debito nei confronti del fornitore.

Deve essere comunque presentata copia di tutte le fatture coinvolte in un pagamento cumulativo al medesimo fornitore, oppure mastro contabile intestato al fornitore da cui siano rilevabili le specifiche registrazioni.

Qualora il pagamento cumulativo non copra tutto il valore della somma delle fatture, la quota non coperta sarà detratta dalla spesa ammissibile.

Il versamento delle ritenute d'acconto dei professionisti è documentato tramite copia della quietanza del modello F24 con report di dettaglio in caso di versamenti cumulativi, che devono essere presentati a rendiconto in allegato alla fattura.

Casi particolari

- Per le società appartenenti a un gruppo i pagamenti possono essere disposti anche dalla società del gruppo preposta alla gestione della tesoreria accentrata, purché sia assicurata la tracciabilità del flusso finanziario.
- In caso di cessione di credito, deve essere prodotta copia del contratto di cessione del credito e adeguata quietanza a comprova del pagamento nei confronti del cessionario.

Compilazione dell'elenco delle spese in rendicontazione

I dati di ogni fattura/giustificativo e relative quietanze dovranno essere inseriti nell'elenco di rendicontazione, compresa la descrizione della prestazione per ciascuna fattura/giustificativo.

2. VOCI DI SPESA

2.1 SERVIZI DI CONSULENZA

Questa voce comprende le spese relative a servizi qualificati di consulenza, legati alla realizzazione delle iniziative che riguardano le consulenze per l'innovazione dell'organizzazione e del processo e l'internazionalizzazione di cui all'articolo 7, commi 2, 3 e 4.

La spesa relativa a consulenze comprende le consulenze prestate da soggetti esterni all'impresa, indipendenti dalla stessa, in possesso di adeguate e documentate competenze ed esperienze professionali, almeno triennali, pertinenti alle consulenze commissionate ed acquisite alle normali condizioni di mercato.

A) Documentazione da caricare sul sistema FEG in fase di invio della domanda

- elenco delle consulenze da acquisire (file excel – Dettaglio spese);
- illustrazione dell'oggetto della consulenza, della relativa pertinenza al progetto e indicazione dei nominativi dei fornitori (file word – Relazione dettagliata del progetto);
- copia del contratto di consulenza o, in mancanza del contratto, lettera di incarico contenente tutti gli elementi identificativi delle attività da svolgere, fermo restando che il contratto deve essere presentato al più tardi in fase di rendicontazione della spesa (file pdf);
- curriculum o scheda di presentazione dei soggetti prestatori delle consulenze, ad eccezione delle università e degli enti di ricerca a maggioranza pubblica (file pdf);
- per le consulenze prestate, dichiarazione sostitutiva di atto notorio inerente l'indipendenza tra i consulenti e l'impresa (file word – Elenco delle dichiarazioni).

³ La copia dell'estratto conto deve comprendere tutte le pagine (non sono ammesse parti totalmente o parzialmente oscurate), essere intestata all'impresa e indicare il numero di conto corrente. Si suggerisce l'utilizzo di un c/c dedicato al progetto di modo che tutti movimenti siano riferibili alle spese inerenti il progetto.

⁴ La tracciabilità della spesa si considera comprovata quando risulta agevole verificare, in quanto adeguatamente e ordinatamente documentato, il sostenimento della spesa, supportato dalla documentazione dettagliata di cui al presente paragrafo. Il collegamento tra i documenti che costituiscono il flusso finanziario deve essere chiaramente e certamente rilevabile, eventualmente attraverso una codifica specifica della documentazione all'interno del sistema contabile aziendale.

⁵ In caso di pagamenti cumulativi: copia della distinta bancaria chiaramente riferibile alla banca (le stampe da web potrebbero non essere espressamente identificabili come documenti emessi dalla banca) o documentazione sottoscritta dalla banca. In ogni caso, qualora non sia chiara la riferibilità del versamento alla fattura/giustificativo: copia dei mastri di contabilità o, in caso di contabilità semplificata, del libro dei pagamenti, da cui risulti la riferibilità della fattura al pagamento.

B) Documentazione giustificativa di spesa da caricare sul sistema FEG in fase di rendicontazione del progetto

- elenco delle spese sostenute (file excel o elenco da sistema);
- copia di ciascuna fattura/giustificativo corredata di:
 - copia delle quietanze e altra documentazione attestanti il pagamento del titolo di spesa (vd paragrafo 1.2);
 - copia della relazione inerente la consulenza e sintesi del materiale elaborato (rapporti, studi, test, elaborati progettuali, ecc.) (file pdf);
- per le consulenze prestate, dichiarazione sostitutiva di atto notorio inerente l'indipendenza tra i consulenti e l'impresa (file word – Elenco delle dichiarazioni).

2.2. SPESE DEL PERSONALE

Questa voce comprende le spese salariali, corrispondenti all' importo netto risultante dai cedolini paga, relativi alle nuove assunzioni effettuate dalle imprese che costituiscono incremento occupazionale conseguente al progetto finanziato e ammesse a contributo per il periodo di durata del progetto, fino ad un massimo di 12 mesi.

Il personale assunto deve essere legato da un rapporto di lavoro dipendente, a tempo determinato o indeterminato, **o attuato attraverso le ulteriori** forme contrattuali consentite dalla vigente normativa.

A) Documentazione giustificativa di spesa da caricare sul sistema FEG in fase di rendicontazione del progetto

- elenco dei nominativi del personale assunto a seguito dell' incremento occupazionale;
- copia dei cedolini paga relativi alla durata del progetto.

2.3. SPESE PER PARTECIPAZIONE A FIERE E SERVIZI CONNESSI

Questa voce comprende le spese relative alla partecipazione a fiere di cui all'articolo 7, comma 5:

- a) alla quota d'iscrizione e a catalogo;
- b) alla locazione, installazione, allestimento, alla gestione dello stand e arredi;
- c) alla tutela legale all'estero;
- d) ai seguenti servizi connessi alla partecipazione fieristica: interpretariato, allacciamenti, assicurazioni, trasporti dei campionari espositivi;
- e) showroom temporanei all'estero, quali locazioni di locali/sale espositive limitatamente al periodo del progetto finanziato e allestimenti;
- f) partecipazione ad eventi di tipo business to business (B2B).

A) Documentazione da caricare sul sistema FEG in fase di invio della domanda

- elenco delle spese da sostenere (file excel – Dettaglio spese).

B) Documentazione giustificativa di spesa da caricare sul sistema FEG in fase di rendicontazione del progetto

- elenco delle spese sostenute (file excel o elenco da sistema);
- copia di ciascuna fattura/giustificativo corredata dalla copia della quietanza e/o altra documentazione attestante il pagamento del titolo di spesa (vd paragrafo 1.2);
- per le forniture e servizi prestati, dichiarazione sostitutiva di atto notorio inerente l'indipendenza tra i fornitori e l'impresa (file word – Elenco delle dichiarazioni).